

Osservazioni TERNA al documento di consultazione n. 36/2014/R/com

“Orientamenti finali in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile per il settore dell’energia elettrica e del gas”

Sommario

1.	Inquadramento generale e proposte di consultazione	3
2.	Revisione della struttura di attività e comparti dei settori dell'energia elettrica e del gas	3
2.1.	Trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica	3
2.1.1.	Piano di difesa	3
2.1.2.	Servizi statistici	4
2.1.3.	Attività di dispacciamento e relativa articolazione in comparti.....	4
2.1.4.	Attività di trasmissione e relativa articolazione in comparti.....	6
2.1.5.	Sistemi di accumulo.....	7
2.2.	Distribuzione e misura dell'energia elettrica	7
2.2.1.	Attività di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti	7
2.2.2.	Attività di misura dell'energia elettrica prodotta.....	8
2.3.	Individuazione di attività e comparti nell'ambito del settore elettrico	9
3.	Revisione dell'ambito di applicazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile	9
4.	Introduzione della contabilità regolatoria e interventi sulle disposizioni della Parte V e VI del TIU	9
4.1.	Considerazioni in merito al prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni	10
4.2.	Considerazioni in merito alla rappresentazione dei dati tecnico-fisici	10
4.3.	Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise	11
4.4.	Entrata in vigore delle nuove disposizioni.....	11

1. Inquadramento generale e proposte di consultazione

S1 Vi sono osservazioni in merito alla struttura e al contenuto dell'allegato Testo integrato proposto in consultazione?

Si esprime una generale condivisione della struttura del Testo integrato posto in consultazione.

Con riferimento ai contenuti del medesimo Testo si suggerisce tuttavia di prevedere alcune precisazioni ed apportare alcune modifiche, che si ritengono coerenti con gli obiettivi di razionalizzazione degli obblighi di separazione contabile in capo agli operatori e di miglioramento della qualità dell'informazione desumibile dai conti annuali separati.

Considerazioni di maggior dettaglio in merito al contenuto del proposto TIUC sono riportate nei capitoli che seguono.

2. Revisione della struttura di attività e comparti dei settori dell'energia elettrica e del gas

2.1. Trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica

S2 Si condivide l'orientamento espresso in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica?

S3 Si ritiene utile fornire ulteriori elementi per valutare l'opportunità di modificare la struttura dei comparti dell'attività di dispacciamento dell'energia elettrica?

Si riportano di seguito alcune considerazioni in merito alla definizione ed alla struttura delle attività e dei comparti presentata nel documento per la consultazione.

2.1.1. Piano di difesa

Non si condivide l'orientamento presentato nel DCO (punto 2.8) e riflesso nell'articolato del TIUC (art. 4.5), che ipotizza l'introduzione di una nuova attività finalizzata ad accogliere le poste contabili afferenti al "Piano di difesa".

In risposta al DCO 82/2013/R/COM si era espressa condivisione in merito all'orientamento di valorizzare separatamente le attività afferenti al "Piano di difesa"; al riguardo, si suggeriva in particolare di prevedere l'introduzione di un apposito comparto, denominato appunto "Piano di difesa", all'interno dell'attività di dispacciamento, finalizzato ad accogliere costi e ricavi afferenti al suddetto Piano. Seguendo il criterio di prevalenza della spesa desumibile dagli ultimi esercizi *unbundling*, si ribadisce quindi la preferenza per la rappresentazione del Piano di Difesa all'interno di un apposito comparto nell'ambito dell'attività di Dispacciamento.

Non si esprime condivisione con l'ipotesi prospettata nel presente documento in consultazione poiché si ritiene che il Piano di Difesa rappresenti una destinazione di costo (finalità di investimento) piuttosto che un'attività a sé stante. Infatti, nell'ambito dei prospetti patrimoniali, le relative poste troverebbero comunque rappresentazione all'interno delle attività cui appartengono gli asset oggetto dell'investimento (ovvero trasmissione e dispacciamento)

piuttosto che all'interno della nuova attività proposta, così come da prassi contabile guidata dalla "tipologia" (linee, stazioni, software, etc.).

Infatti i cespiti afferenti al Piano di Difesa sono asset di trasmissione o dispacciamento qualificati come destinazione di costo con l'attribuzione al Piano di Sicurezza in quanto previsti e autorizzati per esigenze specifiche del sistema elettrico nell'ambito di tale Piano.

In entrambi i casi di introduzione di una nuova attività o di un comparto nell'attività di Dispacciamento, in una logica di coerenza nella rappresentazione dei valori afferenti alle immobilizzazioni, si suggerisce tuttavia di non prevedere l'introduzione di strutture dedicate nell'ambito del prospetto di "movimentazione delle immobilizzazioni", in quanto, per quanto detto sopra, non sarebbero valorizzate.

La Società si rende disponibile fin d'ora ad incontrare codesta Autorità per fornire tutte le ulteriori delucidazioni ritenute necessarie.

2.1.2. Servizi statistici

Si condivide l'orientamento di prevedere l'assegnazione delle poste contabili afferenti ai servizi statistici svolti da Terna all'attività di dispacciamento. Si propone pertanto l'individuazione di tali servizi all'interno dell'attività di dispacciamento tramite l'introduzione di un comparto dedicato "Statistiche e bilanci di energia" di cui anche al seguente paragrafo.

2.1.3. Attività di dispacciamento e relativa articolazione in comparti

L'attuale formulazione dell'art. 5.4. del TIUC, come ipotizzata nel DCO, prevede la conferma dei comparti di separazione contabile attualmente vigenti, ovvero:

- a) *programmazione del funzionamento e gestione in sicurezza al minimo costo del sistema elettrico nazionale, ivi inclusa la conduzione degli impianti della RTN e lo sviluppo funzionale della medesima;*
- b) *approvvigionamento e gestione di risorse ai fini di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico al minimo costo attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;*
- c) *registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo e la determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, nonché la valorizzazione e la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento;*
- d) *aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;*

Si ritiene tuttavia che, in un'ottica di semplificazione e, come già evidenziato in risposta al DCO 82/2013/R/COM, con l'obiettivo di riflettere meglio l'attuale modalità di svolgimento dell'attività di dispacciamento, sarebbe preferibile prevedere i seguenti comparti di separazione contabile:

- Ingegneria e sviluppo funzionale dei sistemi di dispacciamento e conduzione;
- Tecnologie e sistemi di processo a supporto del dispacciamento;
- Approvvigionamento, Gestione e Programmazione delle risorse a fini di dispacciamento;

- Conduzione e tempo reale;
- Operazioni Commerciali;
- Statistiche e bilanci di energia
- Piano di Difesa;
- Valori non attribuibili.

Tale articolazione, infatti, si ritiene possa permettere la rappresentazione dell'attività di dispacciamento in una logica "value chain" secondo le seguenti fasi:

1. Ingegneria: fase preliminare di analisi dei dati storici, implementazione e sviluppo di sistemi, metodi ed algoritmi a supporto delle successive attività (corrispondente ai comparti di Ingegneria e sviluppo funzionale e Tecnologie e sistemi di processo)
2. Programmazione: fase di pianificazione delle attività di dispacciamento e conduzione della rete, con la definizione dei piani da eseguire per il corretto funzionamento del sistema elettrico (corrispondente al comparto di Approvvigionamento, Gestione e Programmazione)
3. Esecuzione: fase di conduzione e gestione in tempo reale del sistema elettrico (corrispondente al comparto di Conduzione e tempo reale)
4. Vendita: fase che raccoglie le attività commerciali e di gestione dei contratti di dispacciamento (corrispondente al comparto di Operazioni commerciali)

A queste si aggiungono attività trasversali, quali i servizi statistici e il piano di difesa, che si evolvono secondo processi dedicati.

A maggior chiarimento, con riferimento al contenuto dei suddetti comparti, si precisa che:

- Il comparto "Ingegneria e sviluppo funzionale dei sistemi di dispacciamento e conduzione" comprenderebbe le seguenti attività: esercizio dei sistemi a supporto del controllo e conduzione e dell'energy management; analisi degli eventi di rete (anche allo scopo di verificare la conformità tra prescrizioni tecniche del Codice di rete e l'effettivo funzionamento dei suddetti sistemi nonché degli impianti di produzione e di consumo); partecipazione ad attività di collaborazione con altri TSO, con particolare riferimento alle tematiche attinenti alle suddette prescrizioni tecniche; collaborazione alla redazione del Codice di rete con riferimento alle suddette attività.
- Il comparto "Tecnologie e sistemi di processo a supporto del dispacciamento" comprenderebbe le attività funzionali a: assicurare l'aderenza alle esigenze ed ai processi dell'azienda dei sistemi informatici e delle tecnologie di processo; garantire la gestione dell'infrastrutture di telecontrollo e "teleconduzione"; garantire la gestione dei sistemi di elaborazione dati; garantire l'esercizio delle soluzioni di sicurezza dei sistemi e realizzare i relativi sistemi di controllo, monitoraggio e gestione.
- Il comparto "Approvvigionamento, Gestione e Programmazione delle risorse a fini di dispacciamento" comprenderebbe le attività connesse: alla responsabilità delle attività di programmazione di medio e breve termine del sistema elettrico, in particolare finalizzate alle

verifiche di adeguatezza del sistema elettrico; alla gestione della fase di programmazione del Mercato per il servizio di dispacciamento.

- Il comparto “Conduzione e tempo reale” comprenderebbe le attività connesse: alla responsabilità delle attività di gestione in tempo reale del sistema elettrico, in particolare finalizzate alle verifiche di sicurezza del sistema elettrico e del ripristino dello stato di normale funzionamento a seguito di eventi non programmati; alla gestione del Mercato di Bilanciamento; Alla consuntivazione dei dati di esercizio dei sistemi elettrici anche con riferimento alla qualità del servizio di trasmissione; alla partecipazione ad attività di collaborazione con altri TSO con particolare riferimento all’interoperabilità delle reti; alla collaborazione alla redazione del Codice di rete con riferimento alle suddette attività; alla gestione e ottimizzazione dell’attività di trasmissione dati.
- Il comparto “Piano di Difesa” comprenderebbe le attività volte a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, di cui al “Piano di miglioramento dei Sistemi di Difesa per la Sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale” oggetto di approvazione da parte del MiSE.
- Il comparto “Operazioni Commerciali” comprenderebbe le attività di liquidazione delle partite energia e di gestione dei contratti di dispacciamento.
- Il comparto “Statistiche e bilanci di energia” comprenderebbe le attività statistiche di cui al DPCM 12 marzo 2002, nonché le attività svolte nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale per informativa statistica ufficiale al Paese e agli organismi internazionali.
- Il comparto “Valori non attribuibili” comprenderebbe tutte le attività operative di supporto allo svolgimento dell’attività Dispacciamento, non attribuibili ad un singolo comparto specifico.

La Società si rende disponibile fin d’ora ad incontrare codesta Autorità per fornire tutte le ulteriori delucidazioni ritenute necessarie.

2.1.4. Attività di trasmissione e relativa articolazione in comparti

Si esprime sostanziale condivisione rispetto all’articolazione dell’attività di trasmissione ipotizzata nel DCO e dettagliata nell’art. 4.4, a meno di quanto previsto al punto e) dello stesso articolo *“realizzazione di impianti di accumulo per applicazioni in energia di cui al Piano di sviluppo che siano ammessi al riconoscimento tariffario sulla base di specifici provvedimenti dell’Autorità”*, in merito al quale si rimanda al paragrafo successivo.

Riguardo all’individuazione del perimetro dell’attività di trasmissione proposta nell’art. 4.4 si ritiene infine opportuno un chiarimento con riferimento alle operazioni indicate al punto d). Considerato che tale punto richiama specifiche operazioni effettuate dai proprietari di porzioni di rete sulla base della convenzione stipulata con Terna S.p.A., si ritiene che nell’ambito del punto d) debbano essere comprese le operazioni svolte da ogni possibile Titolare di porzioni di RTN¹, ad eccezione delle società appartenenti al Gruppo Terna (es. Terna Rete Italia S.r.l.), anche al fine di fornire una rappresentazione dei dati consolidati più significativa ed omogenea.

¹ Inteso come soggetto avente la disponibilità di una porzione della rete di trasmissione nazionale, essendone proprietario ovvero in base al contratto di cui all’articolo 3, comma 11 della Convenzione Tipo di cui al Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 22 dicembre 2000.

2.1.5. Sistemi di accumulo

Il DCO propone per i sistemi di accumulo l'introduzione di due appositi comparti, rispettivamente nell'attività di Trasmissione per gli impianti in energia di cui al Piano di Sviluppo e nell'attività proposta del Piano di Difesa per gli impianti in potenza di cui al Piano di Difesa.

Anche in conseguenza di quanto sopra rappresentato circa la scarsa significatività dell'istituzione di una specifica attività relativa al Piano di Difesa, riteniamo che non sia necessaria l'introduzione di specifici comparti, ma che i sistemi di accumulo in energia possano trovare rappresentazione all'interno del comparto Sviluppo infrastrutturale nell'ambito dell'attività di Trasmissione, così come avviene per tutti gli altri costi ed investimenti appartenenti al Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale; parimenti, per quanto attiene ai sistemi di accumulo in potenza, in accordo con quanto esposto nel paragrafo relativo al Piano di Difesa, si ritiene che essi possano essere rappresentati all'interno del comparto Piano di Difesa proposto per l'attività di Dispacciamento, così come avviene per tutti gli altri costi ed investimenti appartenenti al suddetto piano.

Tale impostazione deriva dalle seguenti considerazioni:

- Lo sviluppo dei sistemi di accumulo è allo stato attuale perseguito attraverso una prima fase di sperimentazione su scala ridotta rispetto all'installazione estensiva originariamente prevista da Terna (per il solo Piano di Sviluppo, capacità di accumulo pari a 240 MW giudicato come valore minimo funzionale a ridurre sensibilmente le congestioni a livello locale)
- I sistemi di accumulo sono già oggetto di specifiche rendicontazioni da parte del titolare, così come espressamente stabilito dalle delibere di riferimento (del. 288/12, del. 43/13, del. 66/13)

Si segnala inoltre che, nell'ambito dei prospetti patrimoniali, le relative poste troverebbero comunque rappresentazione all'interno delle attività cui appartengono gli asset oggetto dell'investimento (ovvero trasmissione), così come da prassi contabile guidata dalla tipologia.

2.2. Distribuzione e misura dell'energia elettrica

S4 Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di misura e distribuzione dell'energia elettrica?

Nel condividere la distinzione proposta tra "attività di misura dell'energia elettrica prodotta" ed "attività di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti", si riportano di seguito alcune osservazioni in merito all'inquadramento di tali attività.

2.2.1. Attività di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti

Si ritengono condivisibili le precisazioni rappresentate nell'articolato del TIUC (art. 5.7) con riferimento alle definizioni di "installazione e manutenzione", "gestione dei dati di misura" e "interventi di natura commerciale" relative all'attività in questione. In merito all'inquadramento dell'attività ed alla relativa articolazione in comparti di separazione contabile si tiene a precisare quanto segue.

Terna svolge le attività di misura con ruoli e finalità molteplici, alcune delle quali peculiari all'attività di dispacciamento, in qualità di TSO del sistema elettrico italiano.

Con riferimento all'attività "**Misura dell'energia immessa e prelevata dalle reti**" si sintetizzano di seguito le attività svolte da Terna per l'erogazione dello stesso servizio:

- a) Ai sensi del TIME, Terna è responsabile della **misura dell'energia in punti di immissione della RTN** in termini raccolta, validazione e registrazione dei dati di misura, relativamente all'energia immessa da impianti di produzione. Viceversa l'installazione e manutenzione dei misuratori è in capo ai produttori.
- b) Terna è altresì responsabile della **misura dell'energia scambiata ai punti di interconnessione con l'estero** in termini sia di raccolta, validazione e registrazione dei dati di misura, sia di installazione e manutenzione dei misuratori.
- c) Terna svolge inoltre l'attività di **misura a fini di controllo dei prelievi da RTN** (presso Cabine Primarie, Clienti, FS, Scambi tra DDR, etc.) la cui responsabilità è in capo alle imprese distributrici direttamente connesse alla rete RTN, che autocertificano mensilmente tali prelievi a Terna, per la valorizzazione economica del CTR. Ai sensi di alcune convenzioni stipulate con i Distributori di riferimento, Terna acquisisce tali dati anche in modalità diretta per effettuare controlli sui dati ricevuti in autocertificazione. Terna quindi svolge alcune delle attività di gestione nella responsabilità delle imprese distributrici a fini di riscontro, con riferimento a misuratori installati e mantenuti da altri soggetti, per garantire una corretta valorizzazione dei bilanci fisici nazionali.
- d) A supporto delle attività di **consuntivazione e previsione del fabbisogno di energia**, Terna acquisisce, raccoglie ed elabora le misure di energia immessa di cui è responsabile, nonché le misure di energia immessa di impianti di cui non è responsabile qualora rilevanti a fini previsionali.

Le diverse finalità descritte suggeriscono il raggruppamento in un unico comparto specifico, denominato ad esempio "Gestione dei dati di misura del sistema elettrico nazionale da parte di Terna". Riteniamo infatti che la rappresentazione delle attività di misura Terna nei comparti caratterizzati dai livelli di tensione della RTN comporterebbe macchinose ricostruzioni in sede di predisposizione dei conti annuali separato senza aggiungere particolare valore informativo.

2.2.2. Attività di misura dell'energia elettrica prodotta

Come già espresso in risposta al DCO 82/2013/R/COM, si condivide la necessità di procedere ad una maggiore articolazione e precisazione dell'attività di misura dell'energia elettrica, come attualmente indicata nel TIU.

Per completezza, anche in ragione delle considerazioni di maggior dettaglio presentate all'interno del documento per la consultazione in esame, si ritiene opportuno precisare che l'attività di "Misura dell'Energia elettrica Prodotta" non sembra configurarsi come attività di esclusivo interesse degli esercenti la produzione elettrica o la distribuzione elettrica (come invece sembra

desumersi da quanto richiamato nel punto 2.18 del DCO), potendo potenzialmente interessare, seppur entro certi limiti ed a determinate condizioni, anche il gestore della rete di trasmissione di energia elettrica.

Con riferimento alle attività svolte da Terna nell'ambito del servizio di "**Misura dell'energia prodotta**" (delibere 88/07 e 339/12), si rappresenta che i misuratori a supporto di tali attività sono interessati dallo stesso processo di interrogazione dei misuratori dell'energia immessa di cui al punto a) del precedente paragrafo. A semplificazione dello schema e data la scarsa rilevanza dei costi associati, si propone di includere anche tale attività operativa al comparto dedicato alla misura di Terna di cui al paragrafo precedente.

2.3. Individuazione di attività e comparti nell'ambito del settore elettrico

S7 Si condividono gli orientamenti finali in relazione alle attività e comparti del settore elettrico e del gas proposte?

Si consideri quanto rappresentato nei precedenti paragrafi.

3. Revisione dell'ambito di applicazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile

S8 Si condividono le soglie di applicazione del regime ordinario, semplificato e le soglie di esenzione proposte, in particolare per quanto riguarda l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale?

S9 Vi sono ulteriori adempimenti informativi in materia di separazione contabile che si ritiene utile segnalare in un'ottica di semplificazione della materia?

In merito ai criteri di esenzione, si ritiene opportuno precisare che, così come è attualmente, tutte le imprese che operano esclusivamente nelle attività di cui al comma 4.27 del TIUC (Attività diverse), non sono tenute agli obblighi di separazione contabile (ancorché appartenenti al Gruppo Terna).

4. Introduzione della contabilità regolatoria e interventi sulle disposizioni della Parte V e VI del TIU

S12 Si condivide la proposta di introdurre un manuale operativo di contabilità regolatoria con le caratteristiche sopra delineate?

S13 Vi sono contributi o suggerimenti che possono essere forniti per una prima stesura del manuale di contabilità regolatoria?

S14 Si condivide la proposta di modifica dei driver? Si ritiene che vi possano essere ulteriori semplificazioni dei driver?

S15 *Efficacia delle nuove disposizioni in materia di separazione contabile.*

Terna accoglie con favore la scelta dell'Autorità di condividere un tavolo tecnico di approfondimento di tematiche valutative delle poste di Bilancio.

A tal proposito, si ritiene opportuno rappresentare che ogni eventuale decisione in materia di contabilità regolatoria o relativa all'introduzione di nuovi criteri di separazione contabile è necessario che venga condivisa e resa nota alla Società almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'esercizio contabile in cui si intende prevedere l'applicazione delle nuove regole, al fine di consentire alla società di organizzare i processi amministrativi ed i sistemi informativi (al riguardo, si veda anche quanto rappresentato nel paragrafo 4.4) in base alle nuove regole di contabilizzazione da recepire.

4.1. Considerazioni in merito al prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni

Come anticipato in risposta al DCO 82/2013/R/COM, si condivide la proposta di procedere ad una semplificazione del prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni. Tale proposta, sebbene confermata dalle considerazioni espresse nel presente DCO (punto 3.21), non è tuttavia dettagliata.

Riguardo alle possibili semplificazioni che potrebbero essere apportate sulla struttura dei prospetti attualmente prevista nell'ambito del sistema telematico di raccolta dati si propone per il prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni una rappresentazione a livello di attività, piuttosto che per comparto e sotto-categoria. Tale impostazione è anche avvalorata da quanto indicato al punto 3.19 del DCO e nell'art. 13 del TIUC, ovvero dalla richiesta di riconciliazione delle informazioni trasmesse attraverso i conti annuali separati con i dati trasmessi tramite la "raccolta RAB": riportando le due raccolte allo stesso grado di dettaglio (attività) la suddetta riconciliazione avverrebbe in maniera più diretta e con minori oneri amministrativi.

4.2. Considerazioni in merito alla rappresentazione dei dati tecnico-fisici

Sulla base delle considerazioni espresse nel DCO (si consideri in particolare il punto 4.12), sembrerebbe possibile desumere che le informazioni relative ai dati tecnico fisici (consistenze fisiche) continuerebbero ad essere oggetto di richiesta nell'ambito delle "raccolte dati RAB", mentre in sede di comunicazione dei dati unbundling potrebbero non essere più richieste (o richieste con modalità semplificate).

Nel condividere l'orientamento prospettato nel documento per la consultazione, evidentemente guidato dall'obiettivo di evitare una duplicazione delle informazioni richieste agli operatori, si desidera richiamare quanto già espresso nel documento di risposta al DCO 82/2013/R/COM². Si ritiene infatti che la sede più opportuna per la trasmissione delle informazioni afferenti alle consistenze fisiche sia la "raccolta unbundling" e non la "raccolta RAB", e ciò in ragione sia di una maggior completezza nella struttura dei dati presentati nei conti annuali separati sia degli obiettivi perseguiti attraverso le raccolte unbundling.

² Si consideri in particolare quanto era stato rappresentato nel cap. IV.

4.3. Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise

Sulla base delle indicazioni riportate nell'articolato (1.1) del TIUC, la "Funzione Operativa Condivisa" è definita, in continuità con quanto espresso nel TIU, come *"una funzione aziendale, svolta anche attraverso una struttura dedicata, che nell'ambito dello stesso soggetto giuridico presta servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad almeno due attività del soggetto medesimo, anche al di fuori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale"*.

Nel ribadire l'utilità di un confronto in merito alla definizione ed alla corrispondente identificazione sia di Servizio Comune sia di Funzione Operativa Condivisa (anche alla luce dei criteri di valorizzazione sino ad oggi adottati da Terna in sede di predisposizione dei conti annuali separati) si propone di prevedere l'introduzione di una ulteriore Funzione Operativa Condivisa nell'ambito dell'art. 6.2 del TIUC, denominata *"Servizi gestionali/amministrativi"*, e di prevederne a titolo esemplificativo i seguenti driver di ribaltamento (da esplicitare nell'Allegato 1 del TIUC):

- Numero di addetti assegnati a ciascuna attività
- Costo della produzione delle singole attività

L'introduzione di tale FOC risulterebbe utile al fine di consentire una più chiara e corretta rappresentazione degli elementi contabili afferenti ad attività di carattere gestionale o amministrativo, che risultano riconducibili a due o più attività specifiche (piuttosto che all'attività d'impresa nel suo complesso³).

Per quanto attiene infine all'individuazione di driver di ribaltamento per i Servizi Comuni e per le Funzioni Operative Condivise, a meno di quanto sopra proposto non si hanno ulteriori osservazioni e si concorda con la proposta indicata.

4.4. Entrata in vigore delle nuove disposizioni

S16 Si condividono gli orientamenti finali circa l'entrata in vigore delle nuove disposizioni?

S17 Al fine dell'applicazione delle nuove regole di separazione contabile già a partire dall'esercizio 2014, si ritiene necessario che vengano introdotte clausole transitorie di semplificazione? Se sì, quali?

Nel condividere l'intenzione di introdurre regole di contabilità regolatoria che possano essere prese a riferimento per la strutturazione dei prospetti unbundling, si ritiene utile che vengano forniti dettagli più puntuali in merito alle tempistiche del processo che condurrà alla conclusione di un primo "manuale di contabilità regolatoria".

In base alle considerazioni riportate nel DCO, sembra emergere che diversi elementi di natura contabile attinenti a temi rilevanti ai fini della predisposizione dei conti annuali separati⁴ potranno essere noti solamente a valle di approfondimenti che saranno effettuati nel corso del 2014, anche

³ Il Servizio Comune è definito come *"un'unità logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all'intera impresa"*.

⁴ Chiarimenti circa i criteri di classificazione delle poste contabili nell'ambito dei conti annuali separati, indicazioni di maggior dettaglio riguardo agli elementi contabili che possono confluire in una determinata voce di costo/ricavo o patrimoniale, ecc.

attraverso appositi tavoli tecnici con gli operatori interessati. Tuttavia, si ha motivo di ritenere che possa essere necessario ancora molto tempo per portare a compimento simili approfondimenti, da cui il rischio che l'ipotesi prospettata nel DCO in merito alle tempistiche di attuazione del nuovo TIUC possa risultare eccessivamente sfidante.

Al fine di predisporre conti annuali separati sulla base di nuove regole di contabilità regolatoria è infatti necessario che tali nuove regole siano note ex-ante e risultino sufficientemente dettagliate: avere a disposizione il quadro delle regole di riferimento almeno quattro mesi prima dell'inizio di un esercizio contabile è una condizione necessaria per garantire che tali nuove regole possano trovare applicazione per la predisposizione dei conti annuali separati relativi al medesimo esercizio. Ciò premesso, non risulta dunque condivisibile l'ipotesi presentata nel DCO di prevedere l'entrata in vigore del TIUC e delle nuove regole di contabilità regolatoria a valere dall'invio dati che verrà effettuato nel 2015: tale invio avrà ad oggetto l'esercizio 2014, in corso ormai da mesi.

La condivisione dell'ipotesi di dare applicazione alla nuova normativa a partire dall'esercizio 2014, prospettata nelle osservazioni al DCO 82/2013/R/COM (trasmesse lo scorso mese di maggio), presupponeva infatti l'individuazione chiara delle nuove regole entro il 2013. In assenza di tali regole, a partire dal 1° gennaio 2014 la Società ha avviato la propria contabilità interna sulla base della regolazione vigente (dunque sulla base del TIU). Modificare l'impostazione attuale delle regole di contabilità regolatoria sembra difficoltoso ed incontrerebbe, peraltro, inevitabili complicazioni operative, a partire dall'esigenza di urgenti adeguamenti nei sistemi informativi interni e dalla necessità di riclassificare quanto già contabilizzato secondo nuovi criteri, ad oggi non noti.